



Decreto Rep. 2754/2013 Prot. n. 22133
Anno 2013 Tit. 1 CI 3 Fasc. 10

OGGETTO Regolamento di Tutorato - emanazione

IL RETTORE

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Visto il "Regolamento attività di Tutorato" approvato dal Senato Accademico del 13 aprile 1999;

Vista la delibera rep. n. 140 del 29 maggio 2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole all'approvazione del "Regolamento di Tutorato";

Vista la delibera rep. n. 133 del 15 luglio 2013 con la quale il Senato Accademico ha approvato il "Regolamento di Tutorato" con una modifica all'art. 4;

DECRETA

- art. 1. di emanare il "*Regolamento di Tutorato*", il cui testo fa parte integrante del presente Decreto, così come approvato con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione menzionate nelle premesse;
- art. 2. di stabilire che il Regolamento di cui all'art. 1 entri in vigore alla data del presente Decreto;
- art. 3. di incaricare il Servizio Statuto e Regolamenti e il Servizio Diritto allo Studio e Tutorato dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 23/10/2013

Il Rettore
Prof. Giuseppe Zaccaria

REGOLAMENTO DI TUTORATO
Approvato dal S.A. del 15/07/2013

Art. 1 - Finalità delle attività di tutorato

1. Il tutorato ha lo scopo di:

- a) orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi;
- b) renderli attivamente partecipi del processo formativo;
- c) rimuovere gli ostacoli che rendono difficile una proficua frequenza ai corsi.

2. Le attività di tutorato perseguono tali scopi sia tramite iniziative rivolte a tutti gli studenti, sia tramite iniziative orientate alle esigenze e alle attitudini individuali.

Art. 2 - Obiettivi specifici

Il tutorato persegue i seguenti obiettivi:

a) promuovere la corretta conoscenza delle strutture, dei servizi universitari e dei percorsi di studio, fornire supporto nella compilazione dei piani di studio e assistere alla scelta della tesi finale anche in relazione agli interessi specifici e culturali dello studente.

b) consigliare lo studente nei momenti di difficoltà o disagio al fine di permettere un proficuo proseguimento degli studi, eventualmente indirizzandolo anche ai servizi di ateneo preposti; fornire supporto ad attività didattiche allo scopo di contrastare la dispersione e ridurre il numero di studenti fuori corso, tenendo conto delle attitudini ed esigenze personali dello studente;

c) migliorare la qualità delle condizioni di apprendimento, favorendo un rapporto produttivo tra docenti e studenti, fornendo indicazioni sul metodo di studio e promuovendo modalità organizzative idonee a favorire la partecipazione all'attività didattica anche da parte di studenti lavoratori.

Art. 3 - Soggetti

L'attività di tutorato è svolta dai seguenti soggetti:

- a) il Servizio Tutorato;
- b) la Commissione Tutorato di Ateneo;
- c) i tutor docenti;
- d) tutor collaboratori

Art. 4 - Il Servizio Tutorato

1. Il Rettore o Suo Delegato alle attività di Orientamento e Tutorato sovrintende all'attività del Servizio Tutorato che si articola nelle seguenti funzioni:

- a) organizzazione della selezione e formazione dei tutor;
- b) coordinamento dei progetti e dei servizi di tutorato centralizzati e supporto alle attività di tutorato che si sviluppano nei corsi di studio;

c) promozione e valutazione della sperimentazione e della diffusione di interventi innovativi e di nuove modalità organizzative in materia di tutorato;

d) gestione delle iniziative volte a favorire le finalità e gli obiettivi definiti negli art. 1 e 2 anche in collaborazione con la rappresentanza studentesca.

Art. 5 La Commissione Tutorato di Ateneo

1. La Commissione Tutorato di Ateneo è nominata dal Rettore con proprio decreto.

2. E' composta da:

- Delegato del Rettore alle attività di Orientamento e Tutorato;
- dai Docenti Referenti di tutorato;
- dai referenti del Servizio tutorato.

3. La Commissione svolge funzioni di indirizzo, monitoraggio e valutazione delle attività di tutorato.

Art. 6 – Docenti Referenti di tutorato

1. Il Consiglio di ciascuna Scuola di Ateneo sentiti i dipartimenti interessati, nomina uno o più referenti per le attività di tutorato, rappresentativi delle diverse aree scientifiche e formative.

2. I referenti svolgono i seguenti compiti:

a) organizzano e gestiscono le attività di tutorato all'interno della scuola, indirizzando e coordinando l'attività dei singoli tutor e collaboratori;

b) elaborano, tenuto conto di quanto riferito dai tutor, una relazione annuale conclusiva al termine del periodo contemplato nel piano di tutorato, la trasmettono ai Dipartimenti interessati e provvedono a inviarne copia al Servizio Tutorato;

c) organizzano, in accordo con i Dipartimenti interessati, eventuali servizi a supporto di specifiche esigenze didattiche (servizi per studenti lavoratori, corsi di recupero, uso dei sussidi didattici, informatici, delle biblioteche, dei laboratori, ecc.);

d) curano i rapporti della Scuola con il Servizio Tutorato.

Art. 7 - I tutor docenti

1. I tutor docenti sono quei professori e ricercatori che, nell'ambito della ripartizione dei carichi didattici, assumono lo svolgimento delle attività di tutorato, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma secondo e terzo della L. 240/2010.

Art. 8 – Tutor collaboratori

1. La Scuola, sentiti i Docenti Referenti di tutorato può proporre ai Dipartimenti interessati l'impiego di personale dell'area tecnica e amministrativa nelle attività di tutorato.

2. Possono essere ammessi in qualità di tutor:

a) studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, delle scuole di specializzazione e delle scuole di dottorato di ricerca, (ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera b) della L.170/2003. I candidati devono esser studenti regolarmente iscritti all'Ateneo al momento della stipula del contratto e saranno valutati in base ai seguenti criteri dettagliati nel bando:

- voto di laurea o coefficiente di merito;
- rapporto tra la durata legale del corso degli studi e il numero di anni impiegati per conseguire il titolo;

- colloquio.

b) ove previsto dal bando, neo-laureati e cultori di materie attivate nell'ambito dei corsi di laurea.

3. I compensi orari per le varie tipologie di contratto sono stabiliti, nell'ambito dei limiti previsti dalla legge, dagli organi accademici in sede di approvazione del bando di selezione annuale.

4. La ripartizione dei finanziamenti finalizzati all'attivazione di contratti di tutorato per i corsi di studio, qualora provenienti dai fondi d'Ateneo o da fondi ministeriali (L. 170/2003), avviene in proporzione al numero di studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio coordinati dalle Scuole di Ateneo, una volta assicurato il numero di tutor necessari ai progetti a gestione centralizzata.

I finanziamenti non utilizzati per intero possono essere impegnati per attivare contratti di tutorato su specifiche richieste avanzate dai Referenti di tutorato.

5. L'attività di tutorato sarà preceduta dalla partecipazione obbligatoria a un corso di formazione.

6. L'incarico di attribuzione dell'assegno per attività di tutorato viene conferito con contratto redatto dal Servizio Diritto allo studio e Tutorato, in esso sono specificate le attività del tutor, le ore da svolgere e la retribuzione.

7. Coloro che non si presentano nel giorno concordato per la firma del contratto saranno considerati rinunciatari.

8. L'incarico può essere rinnovato per un solo anno, la domanda di partecipazione al concorso è ammessa una sola volta per tipo di bando e per grado di titolo di studio posseduto.

Art. 9 – Monitoraggio e valutazione

Il Servizio tutorato predispone annualmente i report di dati da rilevare a cura dei tutor, acquisisce le relazioni finali e promuove ogni iniziativa utile al fine di definire nel modo migliore le linee generali d'intervento in materia di tutorato.